



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (valutazione ambientale strategica);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni recante "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte seconda, Titolo II del predetto decreto;

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"; ed in particolare l'art. 15, comma 1, lettera f) che modifica l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ;

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248", che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;



VISTA la direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, recepita con DPR n. 357/97;

VISTA la direttiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita con Legge n. 157/1992, successivamente integrata dalla Legge n. 221 del 3 ottobre 2002;

CONDIDERATO che il decreto legge 29 agosto 2003, n. 293, convertito con modificazioni, in legge 27 ottobre 2003, n. 290 (recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), ha previsto l'unificazione della proprietà e della gestione della Rete Elettrica Nazionale di Trasmissione (RNT);

CONSIDERATO che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 11 maggio 2004 sono stati dettati i criteri, le modalità e le condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica di trasmissione, stabilendo il riferimento a Terna S.p.A. delle attività, delle funzioni, dei beni, dei rapporti giuridici attivi e passivi. Tale unificazione è stata attuata con contratto d'acquisto del relativo ramo d'azienda stipulato tra Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e il Gestore della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale S.p.a. divenuto efficace dal 1 novembre 2005 e, pertanto, Terna S.p.A. è diventata titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale già rilasciata al Gestore della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale S.p.a. con decreto del Ministero delle Attività Produttive del 20 aprile 2005;

CONSIDERATO che Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., è quindi concessionario pubblico delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, predispone annualmente il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale;

CONSIDERATO che il Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale è ricompreso fra le tipologie di piani di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni sottoposti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del medesimo decreto alla procedura di VAS in sede statale;

VISTO l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che individua nel Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'autorità competente all'emissione del parere motivato di VAS in sede statale, di concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali;

CONSIDERATO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del supporto tecnico-scientifico della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, istituita con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;



VISTA l'istanza di l'avvio della procedura di consultazione sul Rapporto Preliminare ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni relativa alla proposta del "Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2016", presentata da Terna S.p.A. in qualità di Proponente, con nota prot. TE/P2016-0007381 del 19 dicembre 2016 acquisita con prot. DVA n. 30746 del 21 dicembre 2016;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di l'avvio della procedura di consultazione sul Rapporto Preliminare del 19 dicembre 2016;

PRESO ATTO che il Proponente con nota prot. TE/P2016/0007381 del 19 dicembre 2016 acquisita con prot. DVA n. 30746 del 21 dicembre 2016, ha trasmesso il Rapporto Preliminare (RP), a tutti i soggetti competenti in materia ambientale individuati, dando formalmente avvio alla consultazione sul Rapporto Preliminare e fissando a 90 gg. la scadenza per l'invio delle osservazioni;

PRESO ATTO che a conclusione della consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, sono pervenute osservazioni espresse ai sensi dell'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2506 del 29 settembre 2017 relativo alla consultazione sul Rapporto Preliminare e sulla proposta del "Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2016";

VISTA l'istanza di l'avvio della procedura di consultazione sul Rapporto Preliminare ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni relativa alla proposta del "Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2017", presentata da Terna S.p.A. in qualità di Proponente, con nota prot. TE/P2017-0003350 del 19 maggio 2017, acquisita con prot. DVA n.11888 del 22 maggio 2017;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di l'avvio della procedura di consultazione sul Rapporto Preliminare del 19 maggio 2017;

PRESO ATTO che il Proponente con nota prot. TE/P2017-0003350 del 19 maggio 2017, acquisita con prot. DVA n.11888 del 22 maggio 2017, ha trasmesso il Rapporto Preliminare (RP), a tutti i soggetti competenti in materia ambientale individuati, dando formalmente avvio alla consultazione sul Rapporto Preliminare e fissando a 90 gg. la scadenza per l'invio delle osservazioni;

PRESO ATTO che a conclusione della consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, sono pervenute osservazioni espresse ai sensi dell'art. 13 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto Ambientale VIA e VAS n. 2625 del 2 febbraio 2018 relativo alla consultazione sul Rapporto Preliminare e sulla proposta del "Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2017";

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA, 2015 - I.P.T.S. S.p.A. [2][5][9][U][X][C][I][0][9][18]



CONSIDERATO che con nota prot. DVA n. 10092 del 2 maggio 2017, la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha comunicato di concordare sulla proposta di Terna S.p.A. di far confluire le due procedure per il Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2016 e per il Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2017 in un'unica procedura di VAS comprensiva di entrambe le annualità, attraverso l'elaborazione di un Rapporto Ambientale che, tenendo conto di tutte le osservazioni formulate sia sul Rapporto Preliminare del Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2016, che sul Rapporto Preliminare del Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2017, analizzi e valuti gli effetti ambientali di entrambi i Piani, sia singolarmente che in maniera cumulata;

VISTA l'istanza di avvio della procedura di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 13, comma 5, e art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni relativa alla proposta del "Piano di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2016 e 2017", presentata da Terna S.p.A., in qualità di Proponente, con nota prot. TE/P2018-0004998 del 26 giugno 2018, acquisita con prot. DVA n. 14844 del 27 giugno 2018;

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed, in particolare, il Rapporto Ambientale (RA), la Sintesi non Tecnica, e la proposta dei "Piani di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2016 e 2017", ai fini degli adempimenti relativi alla consultazione previsti all'art.14, comma 2, del sopracitato decreto legislativo per la messa a disposizione della documentazione sui siti web del Proponente e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO che in data 4 luglio 2018 il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Autorità Procedente, ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 153, l'avviso dell'avvio della fase di consultazione pubblica sulla Valutazione Ambientale Strategica della proposta dei Piani di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2016 e 2017;

VISTO che, a partire da tale data di pubblicazione, la consultazione ha avuto la durata di 60 giorni, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che a conclusione della consultazione pubblica, sono pervenute osservazioni espresse ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni che sono state considerate in sede di istruttoria tecnica e di cui si è tenuto conto nel parere reso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS;

PRESO ATTO che il Rapporto Ambientale è relativo a due diverse annualità del Piano di Sviluppo della rete elettrica nazionale: 2016 e 2017;

CONSIDERATO che tale impostazione consente di mantenere separate le analisi e considerazioni tecnico-amministrative relative ai due Piani oggetto del presente decreto in



quanto ogni Piano di Sviluppo della rete elettrica nazionale deve essere approvato autonomamente;

PRESO ATTO che il Rapporto Ambientale è composto dai seguenti elaborati:

- a) relazione;
- b) allegato I - Riscontro osservazioni sui RPA del PdS 2016 e del PdS 2017;
- c) allegato II - Parte A - La normativa, le politiche e gli strumenti di pianificazione pertinenti;
- d) allegato II - Parte B - Le verifiche di coerenza: le tabelle;
- e) allegato III - La caratterizzazione ambientale;
- f) allegato IV - Gli indicatori di sostenibilità ambientale: le specifiche per il calcolo;
- g) allegato V - Lo studio di incidenza ambientale;
- h) annesso I - Prime elaborazioni per la concertazione: applicazioni criteri ERPA per i nuovi elementi infrastrutturali;

CONSIDERATO che il Proponente ha impostato il Rapporto Ambientale per grandi linee, diviso in una parte conoscitiva ed in una analitica. Più nello specifico, la parte cosiddetta di studio conoscitivo è costituita dai seguenti step:

- a) definizione e inquadramento dell'oggetto di studio;
- b) lettura dei contenuti dei Piani di Sviluppo ai fini del processo di VAS;
- c) definizione degli obiettivi;
- d) classificazione delle azioni;
- e) individuazione dei fattori causali;
- f) disamina delle politiche, dei piani e dei programmi pertinenti;
- g) categorie ambientali e caratterizzazione ambientale degli ambiti potenzialmente interessati.

Le parti di studio analitico consistono in:

- a) analisi delle alternative;
- b) analisi di coerenza;
- c) analisi degli effetti attraverso il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità;
- d) analisi degli effetti complessivi;
- e) analisi degli effetti cumulati;
- f) attenzioni volte al contenimento e/o mitigazione degli effetti;
- g) indicazioni per il monitoraggio;

TENUTO CONTO che la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani di Sviluppo 2016 e 2017 è da intendersi riferita all'insieme dei nuovi interventi di sviluppo in essi proposti, mentre tutto ciò che concerne l'avanzamento degli interventi di sviluppo presentati in Piani precedenti è contenuto nei Rapporti di monitoraggio VAS, documenti allo scopo predisposti.

PRESO ATTO che gli obiettivi dei Piani di Sviluppo sono sia di tipo tecnico che di tipo ambientale; i primi discendono direttamente da quelli indicati dal Disciplinare di Concessione, mentre i secondi dalle politiche di sostenibilità ambientale vigenti;

CONSIDERATO che per conseguire tali obiettivi i Piani di Sviluppo propongono degli interventi, detti di sviluppo che, per essere meglio descritti ed esaminati ai fini della VAS, sono classificati in azioni di sviluppo appartenenti alle tipologie seguenti:

- a) Azioni gestionali, intese come quelle misure (politiche di gestione della rete e azioni di adeguamento) che comportano diverse prestazioni della rete di trasmissione, senza operarne una diversa articolazione fisica;



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

b) Azioni operative, intese come quelle azioni che intervengono direttamente e fisicamente sulla rete. Al loro interno, le Azioni Operative sono distinte in tre tipologie, in ragione della loro consistenza rispetto all'assetto della rete:

1. Azioni operative su asset esistenti – Interventi di funzionalizzazione, con riferimento a quelle azioni che danno luogo ad interventi che consentono di migliorare la funzionalità della rete così come già esistente, quali la sostituzione di componenti;
2. Azioni operative su asset esistenti – Interventi di demolizione, per l'eliminazione di elementi di rete non più funzionali e che sono sostituiti da analoghe funzioni con altri interventi previsti dal Piano;
3. Azioni operative – Interventi di realizzazione nuovi elementi infrastrutturali, intese come quelle azioni che comportano la realizzazione ex novo di elementi infrastrutturali della rete di trasmissione;

CONSIDERATO che il Rapporto Ambientale comprende l'indicazione delle misure in merito al monitoraggio con una descrizione sulla metodologia per lo svolgimento del monitoraggio VAS, la cui attuazione e i cui esiti sono illustrati e divulgati attraverso i Rapporti di monitoraggio VAS. Il monitoraggio si compone di tre parti:


- a) il monitoraggio di avanzamento, che ha il compito di monitorare l'attuazione del Piano di Sviluppo nel tempo, attraverso le progressive fasi di concertazione, autorizzazione e realizzazione degli interventi dei medesimi Piani;
- b) il monitoraggio di processo, che consente di monitorare nel tempo i chilometri della rete, e il numero di stazioni, che sono funzionalizzati, demoliti, o realizzati;
- c) il monitoraggio ambientale, che comprende sia quello degli effetti che quello del raggiungimento degli obiettivi

TENUTO CONTO che per quanto riguarda la valutazione di incidenza ambientale (riportata nell'apposito allegato al RA) il Proponente ha dichiarato di aver preso a riferimento il documento "VAS - Valutazione di Incidenza: Proposta per l'integrazione dei contenuti", a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che indica alcuni criteri al fine di poter effettuare un raggruppamento per tematiche, tale da poter analizzare le possibili interferenze legate alle azioni previste da un determinato Piano. Tra i criteri proposti è stato adottato il "Criterio 1 – Raggruppamento secondo le macrocategorie di riferimento degli habitat", che presenta il vantaggio di poter prendere in considerazione habitat che hanno caratteristiche ecologiche comuni e che possono quindi essere "trattati" in modo simile;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

1. il parere n. 2883 del 16 novembre 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, costituito da n. 43 pagine;
2. il parere del Ministero per i beni e le attività culturali, prot. n. 10697 del 10 aprile 2019, costituito da n. 38 pagine;

VISTA la nota DVA – int-10426 del 24 aprile 2019 e la nota DVA- int- 11067 del 2 maggio 2019, con la quale rispettivamente il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1 lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., e il dirigente della Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, hanno trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;



DECRETA**Art.1****(Parere motivato di valutazione ambientale strategica)**

1. La procedura di VAS sui "Piani di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2016 e 2017" e sulla relativa documentazione di VAS, presentata da Terna S.p.A. in qualità di Proponente, si conclude con l'emanazione del decreto di un parere motivato di valutazione ambientale strategica con raccomandazioni suggerimenti condizioni e osservazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.

Art. 2**(Raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)**

1. deve essere dato conto di come si è tenuto conto nella redazione dei "Piani di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2016 e 2017 (PdS) e del Rapporto Ambientale dei risultati del monitoraggio relativo agli interventi previsti nei piani precedenti;
2. deve essere aggiornato a breve il proprio portale VAS rendendolo fruibile alle autorità ambientali ed al pubblico;
3. devono essere messi a regime la produzione dei report di monitoraggio VAS dell'attuazione dei PdS;
4. occorre perfezionare un corretto monitoraggio del perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, anche in relazione alla quantificazione degli effetti complessivi dei PdS;
5. si deve porre la massima attenzione progettuale e programmatica, in termini di attuazione dei PdS, agli effetti cumulati connessi alle azioni previste dai due PdS in esame per l'area territoriale della provincia di Bologna;
6. si devono adeguare i PdS in riferimento alle osservazioni e ai pareri formulati dai soggetti competenti in materia ambientale e dal pubblico interessato e nella Dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, da presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si deve esplicitare come ne hanno tenuto conto e indicare, in maniera puntuale, gli aspetti che dovranno essere trattati nell'ambito delle procedure di VIA, informazioni sicuramente sostanziali e quindi propedeutiche all'autorizzazione dei singoli interventi;
7. per la valutazione di incidenza ambientale è necessario che, per le azioni di nuova infrastrutturazione presenti nei Piani, nelle successive fasi siano:
 - a) evitati interventi che possano alterare e/o ridurre in maniera significativa l'habitat delle specie di interesse comunitario presenti;
 - b) limitati interventi che possano alterare le rotte di migrazione dell'avifauna;
 - c) limitati interventi che possano alterare l'habitat di rapaci diurni e notturni;
 - d) ridotte le realizzazioni di opere antropiche;
8. il proponente dovrà, nell'attuazione dei Piani di Sviluppo, tenere conto delle indicazioni emerse dall'applicazione dei criteri localizzativi basati su classi di esclusione, repulsione, problematicità e attrazione (ERPA) per i nuovi elementi infrastrutturali e, nelle successive procedure ambientali, dovranno essere utilizzate le informazioni sviluppate in questa fase. Nello specifico dovrà essere posta particolare attenzione alle aree di pregio naturalistico, paesaggistico o culturale evidenziate;
9. nei prossimi Rapporti Ambientali che Terna dovrà sviluppare è necessario che sia posta massima attenzione ad introdurre:



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

h

- a) la comunicazione ambientale tra gli obiettivi da perseguire;
 - b) i risultati ottenuti nell'attuazione del Piano di Sviluppo rispetto al processo di decarbonizzazione che Terna intende promuovere;
 - c) evidenza del contenimento nel consumo di suolo connesso alle azioni dei futuri piani di sviluppo;
 - d) l'implementazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale impostati in sede di VAS dei PdS, per conseguire una continuità logica da sviluppare nelle successive fasi di progettazione dei singoli interventi ed in particolare per quelle azioni che successivamente saranno oggetto di VIA, in modo che possano essere tenuti in considerazione, in quella sede, gli esiti delle analisi e delle valutazioni ambientali condotte in sede di VAS, che diventano input per il successivo approfondimento ambientale;
10. il Proponente dovrà sviluppare contestualmente l'elaborazione dei PdS e del relativo Rapporto Ambientale, al fine di favorire l'integrazione delle considerazioni ambientali nel processo di elaborazione del Piano stesso con particolare riferimento agli obiettivi di sostenibilità;
11. il Proponente dovrà ottimizzare la VAS dei PdS valorizzando maggiormente la dimensione di Piano e quindi il ruolo e la valenza strategici di tale Piano specifico, che elabora scenari, delinea strategie, individua esigenze;
12. il Proponente dovrà rafforzare la collaborazione con l'Autorità competente, al fine di favorire la semplificazione e la maggiore efficacia della procedura di VAS dei Piani, anche in relazione alle tempistiche di svolgimento.

Art. 3

(Raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. Vanno considerate tutte le osservazioni, condizioni e raccomandazioni espresse dal Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali (Servizio II e V), e dagli uffici territoriali del Ministero per i beni e le attività culturali e dagli uffici di settore delle Regioni e Province autonome, ricomprese nel parere del Ministero per i beni e le attività culturali, prot. n. 10697 del 10 aprile 2019, che costituisce parte integrante del presente decreto, in particolare quanto espresso da pag. 13 a pag. 38, e che fa parte integrante del presente atto, anche ai fini dei successivi adempimenti.

Articolo 4

(Disposizioni finali e pubblicazioni)

- 1. Prima dell'approvazione dei "Piani di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2016 e 2017", si tiene conto di tutte le osservazioni, condizioni, raccomandazioni e suggerimenti contenuti nel presente decreto, nonché di quelle puntualmente riportate nel parere del Ministero per i beni e le attività culturali.
- 2. La Dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni deve indicare dettagliatamente in che modo le osservazioni, condizioni e raccomandazioni sopra riportate sono state considerate nei Piani.
- 3. Dopo l'approvazione dei "Piani di Sviluppo della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale 2016 e 2017" si provvede alla loro pubblicazione in relazione a quanto previsto dall'art. 16 e 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
- 4. Il Proponente provvede a inviare su supporto informatico, la documentazione di cui all'art 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al fine della pubblicazione sui siti web delle autorità interessate dalla procedura di VAS.



5. Il presente decreto di parere motivato è reso disponibile, unitamente ai pareri resi dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e dal Ministero per i beni e le attività culturali, sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

ROMA 2015 - I.P.Z.S. S.p.A. 2151901XIC0101918



A